

Garante Regionale dei diritti della persona

La tutela dei diritti delle persone minori d'età.
Le responsabilità, i soggetti della rete e le strategie di intervento
con particolare attenzione al bullismo e cyberbullismo

19 ottobre 2016

Le responsabilità

Avv. Liala Bon

A decorative graphic consisting of several sets of concentric circles in a lighter shade of blue, resembling ripples in water, positioned at the bottom of the slide.

Responsabilità civile

La responsabilità in campo civile è correlata ad un comportamento non corretto che origina da un inadempimento contrattuale (art. 1218 cc) oppure dalla violazione del principio del “*neminem ledere*” (art. 2043 cc).

Responsabilità contrattuale: l'iscrizione e l'ammissione ad una scuola di un allievo determina la nascita di un vincolo contrattuale, da cui sorge a carico della scuola l'obbligazione di istruirlo e di vigilare sulla sua sicurezza ed incolumità, predisponendo tutti gli accorgimenti necessari anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a sé stesso (Cass. n.1769/12; Tri4b. Potenza 8.5.14), per tutto il tempo in cui fruisce della prestazione scolastica da intendersi in tutte le sue espressioni, sia all'interno della scuola che nelle pertinenze, di cui abbia a qualsiasi titolo la custodia, messe a disposizione per l'esecuzione della propria prestazione (Cass. n.19160/12).

La responsabilità civile

Responsabilità extra-contrattuale

- qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che lo ha commesso a risarcire il danno (art. 2043 cc);
- in caso di danno cagionato da persona incapace d'intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sua sorveglianza, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto (art. 2047 cc);
- i genitori sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori che abitano con essi ... i precettori sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza; sono liberati dalla responsabilità se provano di non aver potuto impedire il fatto (art. 2048 cc);

La responsabilità civile

- ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito (art. 2051 cc).

La responsabilità extracontrattuale della scuola in genere attiene all'omissione dell'obbligo di vigilanza sugli alunni e/o dell'obbligo organizzativo, di controllo e di custodia.

Il danneggiato che chiede il risarcimento del danno per una delle ipotesi di responsabilità in esame (contrattuale/extracontrattuale) deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto scolastico; sulla scuola, invece, incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa alla stessa non imputabile.

La responsabilità della scuola

Nel giudizio civile instaurato per ottenere il risarcimento del danno - sia in caso di autolesione sia in caso di danno arrecato ad altri - legittimato passivo è il Ministero dell'istruzione (art. 28 Cost.; art. 61 Legge n.312/80): si tratta della surrogazione dell'Amministrazione al personale docente e non delle scuole.

La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, non docente è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave (mancata adozione delle più elementari regole di prudenza, diligenza e perizia) nell'esercizio della vigilanza: in tali ipotesi, se l'amministrazione scolastica è stata condannata al risarcimento del danno, il personale può essere chiamato a rispondere "in rivalsa" avanti alla Corte dei Conti.

Il personale scolastico può essere soggetto comunque ai procedimenti disciplinari, indipendentemente dall'esito del giudizio civile.

La responsabilità penale

La responsabilità penale - che è sempre personale (art. 27 Cost.) - origina dalla commissione di un reato, ossia da una condotta commissiva od omissiva (elemento oggettivo), prevista e descritta dalla legge, sorretta da dolo o colpa (elemento soggettivo).



La responsabilità dei genitori

E' possibile sussista una responsabilità dei genitori - eventualmente concorrente con quella del figlio e/o della scuola - per non aver impartito un'educazione adeguata allo stesso atta a prevenire comportamenti illeciti (*culpa in educando*).

Tale responsabilità è correlata ai doveri dei genitori previsti dall'ordinamento (art. 30 Cost; art. 147 e 315 bis cc) che richiedono un'opera educativa e di verifica su quanto appreso dal figlio sì da permettergli di realizzare “una personalità equilibrata consapevole della relazionalità della propria esistenza e della protezione della propria ed altrui persona da ogni accadimento consapevolmente illecito” (Cass. n. 9556/09).



La responsabilità dei genitori

La giurisprudenza identifica la responsabilità dei genitori nel comportamento antecedente al fatto, la rinvia anche in capo al genitore non convivente con il figlio laddove sia dimostrata la carenza di educazione e nell'omesso esercizio del potere/dovere di vigilanza sul comportamento del figlio.

I genitori sono esenti da responsabilità se dimostrano in positivo d'aver impartito una buona educazione e di aver vigilato in conformità alle condizioni sociali, familiari, all'età, all'indole,


Il legislatore ha richiesto la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un patto educativo di corresponsabilità finalizzato a definire in modo dettagliato e condiviso diritti e doveri nel rapporto tra scuola, studenti e famiglie (DPR n.249/98, DPR n.235/07).

La responsabilità dei dirigenti scolastici

Competono loro obblighi organizzativi di amministrazione, di controllo sull'attività degli operatori scolastici, di garanzia della sicurezza della scuola, di custodia sulle cose (art.li 2043 e 2051 cc; art. 25 D. Lgs n.165/01).

Solo nell'ipotesi *ex art. 2043 cc* spetta al danneggiato provare - oltre al danno subito e al nesso di causalità tra la condotta e l'evento lesivo - la colpa del dirigente per non aver adottato misure organizzative atte a garantire la sicurezza dell'ambiente scolastico e la disciplina degli alunni (*culpa in organizzando*).

Discutibili sono le circolari contenenti disposizioni generiche, prive di effettive indicazioni organizzative che ascrivono un “affidamento indifferenziato” degli alunni agli insegnanti.



La responsabilità degli insegnanti

I precettori (termine riferibile tanto agli insegnanti pubblici che a quelli privati) sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

Si tratta di una “colpa presunta” : il danneggiato deve solo dimostrare d'aver subito l'evento lesivo in occasione della prestazione scolastica o nel tempo in cui era affidato all'insegnante (Cass. n.3081/15).

L'insegnante per andar esente da responsabilità deve dimostrare in positivo di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta; d'aver adottato in via preventiva le misure atte a scongiurare nel massimo grado la situazione di pericolo; che il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità ha impedito un tempestivo ed efficace intervento (Cass. n.24835/11; n.2413/14; n.23202/15).



La responsabilità degli insegnanti

La valutazione dei rischi connessi all'obbligo di vigilanza è relativa, non essendovi modalità predefinite ed universalmente valide.

L'accertamento della precisa dinamica del fatto, del luogo esatto in cui si è verificato, delle persone presenti all'accaduto, ... può consentire alla scuola di fornire la prova liberatoria.



La responsabilità del personale ATA

Il CCNL del comparto della scuola individua i compiti del personale ATA nell'accoglienza e nella sorveglianza degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche, durante la ricreazione, durante la somministrazione del pasto nelle mense.



Vigilanza

Quanto dura l'obbligo di vigilanza ?

- finché il minore si trova all'interno della scuola o nelle pertinenze, anche nel caso il fatto avvenga al di fuori dell'orario scolastico laddove ne sia consentito l'ingresso anticipato o la successiva sosta (limite esterno territoriale);
- per tutto il tempo in cui il minore è “affidato” alla scuola (limite esterno temporale); “fino al subentro dei genitori o di persone incaricate maggiorenni” (Cass. n.3074/99);
- fino al caso fortuito, all'evento straordinario non prevedibile o superabile con la diligenza del caso concreto in rapporto all'età, alla maturazione, all'ambiente, .. (limite interno).

L'obbligo di vigilanza è correlato in modo inversamente proporzionale al grado di maturazione dei minori.

Vigilanza

Non costituiscono esimenti di responsabilità le disposizioni che vengono date dai genitori se possono essere comunque pregiudizievoli per l'incolumità del minore (*Cass. Civ. n.12424/98; n.3074/99; n.7283/03; n.4359/04; Cass. Pen. n.32822/07; n.17574/10*).

E' stata riconosciuta la *culpa in vigilando* per le lesioni subite - in gita a causa del crollo di due pilastri agganciati ad una catena su cui erano saliti sei alunni per fare una foto (*Cass. n.2413/14*); - da un'allieva a causa della condotta di un compagno maggiorenne che ha dato fuoco alle ali dell'abito da angelo che indossava per una recita scolastica (*Cass. n.11751/13*); - da una minore che, intenta a pitturare le pareti dell'aula in un'attività *extra-curriculare* alla presenza del solo bidello, è caduta a terra in quanto un compagno le ha tolto/conteso la sedia (*Cass. n.23202/15*); - nello spogliatoio della palestra a causa della caduta per il pavimento bagnato (*Cass. n.3695/16*).

Vigilanza nei viaggi d'istruzione

Duplici può essere il profilo di responsabilità in caso di eventi lesivi occorsi agli studenti durante i viaggi di istruzione e le visite guidate.

- 1) Responsabilità dell'istituto per la cattiva organizzazione: si tratta sia della responsabilità per *culpa in eligendo* in merito alla scelta del vettore, della struttura ospitante, .. da valutarsi con giudizio *ex ante* in base ai dati/documenti raccolti sia della responsabilità in concreto al momento della fruizione del servizio (ingresso nella struttura).
- 2) Responsabilità dell'insegnante per *culpa in vigilando*.

La giurisprudenza accentua l'obbligo di diligenza (*Cass. Civ. n.1769/12*).

Centri di informazione e consulenza

L'art. 106 del DPR n.309/90 prevede l'istituzione di CIC rivolti a studenti della scuola secondaria superiore da parte dei provveditori agli studi, d'intesa con i consigli d'istituto e i servizi pubblici per l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti.

Realizzano attività informativa e di consulenza per promuovere nella scuola progetti sull'educazione alla salute, in particolare alla prevenzione delle dipendenze, dei comportamenti a rischio e delle psico-patologie.

Rappresentano un luogo di possibile ascolto, contenimento e comprensione delle richieste d'aiuto degli studenti.

Si articolano in sportelli d'ascolto e in incontri tematici con i gruppi di classe.



Centri di informazione e consulenza

Se gli operatori dei CIC rilevano condizioni di pregiudizio o disagio ?

- Valorizzano le capacità protettive della famiglia;
- Inviano il minore e la famiglia ai servizi territoriali deputati all'approfondimento del problema;
- Segnalano il caso ai servizi/all'autorità giudiziaria in caso di mancata collaborazione dei genitori o di mancata presa in carico del caso dai servizi.

Se ravvisano ipotesi di reato perseguibili d'ufficio ?

Hanno l'obbligo della denuncia (auspicabile la doppia firma dell'operatore CIC e del dirigente della scuola).



Reato di abuso dei mezzi di correzione

L'art. 571 cp punisce chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno della persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, .. se dal fatto deriva una malattia nel corpo o nella mente.

Si ha “abuso” solo quando vi è un uso improprio, abnorme di mezzi di per sé leciti (se venissero usati mezzi illeciti, come percosse, ingiurie,.. si profilerebbero altri reati). Sono mezzi leciti quelli che rispettano l'incolumità fisica e morale, la dignità e personalità del minore.

Serve il dolo, la volontà di abusare di un mezzo “pedagogico” con il rischio di una malattia.

L'orientamento dominante ha ridimensionato il contenuto dell'*animus corrigendi* e ha interpretato il concetto di “correzione” come “educazione”.

Reato di abuso dei mezzi di correzione

E' reato la condotta di un'insegnante che punisce un alunno di 11 anni - per aver tenuto un comportamento derisorio nei confronti di un compagno, stigmatizzandone le tendenze sessuali - riprendendolo davanti alla classe, costringendolo a scrivere per 100 volte sul quaderno "sono un deficiente" e minacciandolo di allontanarlo dai genitori.

Assolta in primo grado per il rilievo della "valenza educativa dell'intervento", in appello è stata condannata per "l'intento vessatorio". Tale condanna è stata confermata dalla Cassazione (n.34492/12), secondo la quale il potere educativo e disciplinare della scuola va esercitato in funzione del superiore interesse del minore ad un'evoluzione coerente, non traumatica della sua personalità.

Reato di abuso dei mezzi di correzione

Risponde del reato ex art. 571 e di violenza privata l'insegnante che tenga atteggiamenti offensivi e minatori verso gli allievi e che costringa le allieve - che si erano lamentate con il dirigente per la pronuncia di espressioni offensive nei riguardi loro e dei compagni - a scrivere, sotto minaccia di bocciatura e di carcere con conseguenti risvolti per il certificato penale, una lettera al dirigente per ritrattare le precedenti accuse.

Il potere educativo deve essere esercitato con mezzi consentiti e proporzionati alla gravità del comportamento deviante dell'alunno, senza superare i limiti previsti dall'ordinamento o consistere in trattamenti afflittivi della personalità, pur tenendo conto che il comportamento scolastico d'allievo possa non essere corretto (Cass. 47543/15).

La somministrazione dei farmaci

Le raccomandazioni del MIUR e del Ministero della Salute del 25.11.05 contengono LINEE GUIDA per la definizione degli interventi volti all'assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico.

Gli interventi devono essere autorizzati dai genitori/tutore e dai servizi dell'ASL, non devono richiedere il possesso di cognizioni specialistiche sanitarie né l'esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell'adulto.



La somministrazione dei farmaci

La responsabilità dell'organizzazione e della gestione sulle modalità della somministrazione dei farmaci ricade sul dirigente, rientrando nell'obbligo di individuare specifici interventi per garantire il diritto allo studio, la salute e il benessere all'interno della scuola.

Non è ammissibile un rifiuto a priori del dirigente: è tenuto a fare una ricognizione del luogo di conservazione dei farmaci, a verificare la disponibilità del personale scolastico - se formato - a somministrare i farmaci, a concedere l'autorizzazione all'ingresso a scuola ai genitori/loro delegati che devono provvedere alla cura.



La somministrazione dei farmaci

Non esiste per il personale docente alcun obbligo di somministrazione di farmaci a scuola.

Per assolvere tale compito il dirigente, in assenza di personale scolastico disponibile e formato, può stabilire convezioni con altri soggetti istituzionali del territorio o chiedere interventi ai competenti Assessorati per la salute e per i servizi sociali o promuovere specifici moduli formativi per il personale docente o ATA in collaborazione con le ASL/assessorati (*cf.* D. lgs. n.81/08 T.U. in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro).

In carenza di una di queste soluzioni, dovrà dare comunicazione formale e motivata ai genitori e al Sindaco del comune di residenza dell'alunno.